

Indagini preliminari, richiesta di applicazione della pena,
costituzione della parte civile, impossibilità, pagamento delle
spese, illegittimità

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 13 dicembre 2017 - 29 gennaio 2018, n. 4138

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. SARNO Giulio - Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/11/2016 del GIP TRIBUNALE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alla condanna alle spese in favore della costituita parte civile.

Svolgimento del processo

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza in data 29/11/2016 ha applicato a B.M. la pena concordata, ex art. 444 c.p.p. , in ordine al reato di cui all'art. 609 undecies c.p.;

Il predetto ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo di ricorso, che il giudice avrebbe erroneamente disposto il pagamento, in favore della parte civile, delle spese sostenute nel grado di giudizio.

Il ricorso veniva originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte.

In data 17/3/2017 la difesa dell'imputato ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

All'udienza dell'11 maggio 2017 la Settima Sezione, ritenuta non manifestamente infondata la questione prospettata, rimetteva gli atti a questa Terza Sezione, competente secondo i criteri tabellari.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 444 c.p.p. , comma 2, espressamente stabilisce che "se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale".

Tale disposizione, come è stato recentemente ricordato (Sez. 4, n. 39527 del 6/7/2016, Sigolo, Rv. 267896) "ha recepito il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n.443 del 1990 che si fondava sulla esigenza, meramente equitativa, di tenere indenne dalle spese già sostenute il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l'azione civile nel processo penale in vista del ristoro del danno, costituendosi "per l'udienza preliminare o successivamente", e cioè in una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa a che il processo potesse concludersi, appunto, con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, dato che la costituzione di parte civile necessariamente implica (art. 74 c.p.p.)".

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356) avevano in precedenza chiarito che "che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p. , il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accogliibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile".

Veniva conseguentemente affermato il principio secondo il quale nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

3. Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese risulta dunque correlato alla costituzione di parte civile antecedente il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena.

4. Nel caso di specie risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che la costituzione di parte civile è avvenuta nella stessa udienza fissata per la definizione del procedimento con il rito speciale, con la conseguenza che, in ragione dei principi dianzi richiamati, non poteva essere disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria, il 29 gennaio 2018